

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

## **ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE N.314 DEL 11.10.1991**

### **CAPO PRIMO PRESCRIZIONI GENERALI E RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE**

#### **Art. 1 Principi generali**

1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti, permuta e somministrazioni o appalti di opere e di lavori pubblici, nonché le concessioni di costruzione e di gestione debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art 5.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8.6.1990, n. 142.
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.
4. Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.

#### **Art. 2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

1. Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento, sempre che siano conformi alla legge, allo statuto ed alla normativa della CEE recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - la legge 20.3.1865, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei ll.pp. approvato con r.d. 25.5.1989, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;

- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma di contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.9.1982, n. 646; 23.12.1982, n. 936; 19.3.1990, n. 55 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- le direttive CEE.

3. Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture,
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto;
- la direttiva CEE.

Art. 3

**Campo di applicazione**

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni, locazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempra la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

Art. 4

**Definizione dei contraenti**

1. All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate od individuate:
  - quanto al Comune di Gragnano con i termini "Amministrazione – Ente o stazione appaltante concedente";
  - quanto all'altra parte contraente con i termini: "concorrente – aggiudicatario – concessionario".

Art. 5

**I sistemi di affidamento**

1. Agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione o agli affidamenti di forniture e di servizi si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.
2. Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:
  - L'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827;
  - La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) della legge 2.2.1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

- L'appalto concorso, così come previsto e regolato dall'art. 3 del d.l. 6.2.1919, n. 107; dall'art. 4 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
3. Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano e conseguentemente, giusta l'art. 24 della legge 8.8.1977, n. 584 e sue successive modificazioni od integrazioni:
    - a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
      - 1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n. 14;
      - 2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 2.2.1973, n. 14;
    - b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.
  4. La valutazione di tali fattori verrà effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'onere e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere od eludere disposizioni di legge.
    - La trattativa privata, quale procedimento eccezionale e come regolamento dalla vigente legislazione.
    - Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

#### Art. 6

#### **L'asta pubblica – Definizione e modalità attuative**

1. E' il sistema di gara attraverso il quale l'ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.
2. Si svolge attraverso i seguenti metodi:
  - Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
  - Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
  - Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
  - Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
3. L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.
4. Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827.

### 6.1. *Metodo della candela vergine*

1. Si accendono uno dopo l'altra tre candeline – Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi “vergine” la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono uno dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine. Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

### 6.2. *Metodo delle offerte segrete di confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta*

1. Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
2. Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.
3. Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

### 6.3. *Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base d'asta*

1. Il presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.
2. Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta.
3. Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

### 6.4. *Metodo del pubblico banditore*

1. Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

### 6.5. *Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo*

1. E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del r.d. 23.5.1924, n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato r.d. 827/1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati “Fatali”, una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria aggiudicazione di almeno il 5%.
2. Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore provvisoria aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta

che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

#### Art. 7

### **La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica**

1. L'avviso d'asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, per la tutela congiunta dell'interesse degli aspiranti alla gara e dell'interesse pubblico, deve essere così pubblicato:
  - se il prezzo base non raggiunge la somma di £. 500 ECU sul FAL della Provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
  - se il prezzo base raggiunge la somma di £. 1 milione di ECU, tale pubblicazione, oltre che sul FAL deve essere effettuata anche sulla G.U. almeno 16 giorni prima dell'espletamento dell'incanto stesso.
2. Si precisa che in tali termini non deve essere considerato il dies a quo.
3. Nei casi d'urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.
4. Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di un milione di ECU IVA esclusa, l'avviso di asta pubblica dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle leggi 8.8.1977, n. 584 e 30.3.1981, n. 113 e della normativa CEE.
5. Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

#### Art. 8

### **Licitazione privata – Definizione e modalità attuative**

1. E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.
2. Si attua attraverso i seguenti metodi:

#### *8.1. Metodo di cui all'art. 1 lett. a della legge 2.2.73, n. 14*

1. Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggior ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

#### *8.2. Metodo di cui all'art. 1 lett. b della legge 2.2.73, n. 14*

1. Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.
2. Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.
3. L'aggiudicazione viene effettuata in favore del Concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.
4. In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

### *8.3. Metodo di cui all'art. 1 lett. c della legge 2.2.73, n. 14*

1. Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.
2. Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.
3. Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.
4. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia e che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.
5. In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

### *8.4. Metodo di cui all'art. 1 lett. d della legge 2.2.73, n. 14*

1. Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.
2. Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.
3. Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.
4. Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

### *8.5. Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2.2.73, n. 14*

1. In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezziario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.
2. Questi sono tenuti pertanto a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i

prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

3. In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.
4. Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.
5. Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.
6. Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.
7. Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.
8. Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n. 14.

#### *8.6. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa*

1. Prevista dall'art. 24 lett. b della legge 8.8.1977, n. 584, è quel sistema di gara mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà migliore tenendo presente una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo; al termine di esecuzione; al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.
2. In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.
3. La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita Commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.

#### Art. 9

#### **Appalto concorso – Definizioni e modalità operative**

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.
2. E' regolato dall'art. 4 del r.d. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per importo alle norme nazionali, ed alle prescrizioni di cui alla legge 8.8.1977, n. 584, nel caso l'appalto stesso sia soggetto per valore alle norme comunitarie.
3. Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione. Tale elenco, nel caso di appalto soggetto alla sola normativa nazionale può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

4. La lettera di invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.
5. Nella lettera di invito dovrà essere specificato che l'appalto sarà assegnato al progetto che, ad insindacabile giudizio della Commissione, offrirà elementi di originalità e creatività dell'azione progettuale proposta.

#### Art. 10

### **Il verbale di gara nell'appalto concorso**

1. Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara, composta dal Presidente, Segretario e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:
  - a) Accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;
  - b) Adozione del provvedimento di esclusione per quelle la cui irregolarità risulta di natura grave e, come tale, insanabile;
  - c) Adozione del provvedimento di restituzione della documentazione alle ditte che hanno presentato offerte considerate insanabili e, come tali, escluse;
  - d) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
  - e) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;
  - f) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti o dallo stesso pubblico, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
  - g) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

#### Art. 11

### **Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante**

1. L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:
  - alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
  - alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
  - alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

#### Art. 12

### **Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici nonché gli elementi di originalità e creatività della soluzione progettuale proposta.

2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.
3. La Commissione deve essere nominata con apposito atto della Giunta Comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve assicurare esclusivamente la presenza di tecnici.
4. La presidenza sarà comunque assicurata, giusta il disposto di cui all'art. 51, comma 3 della legge 8.6.90, n. 142, da uno dei dirigenti dell'Ente.
5. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un funzionario che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e di tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
6. Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
7. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

#### Art. 13

#### **Adempimenti e modalità operative della Commissione**

1. Nella sua composizione collegiale e la sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.
2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare l'esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.
3. La sua operatività dovrà, pertanto, seguire le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate:
  - Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;
  - Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte,
  - Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.
4. In tale veste la Commissione, nel rispetto della "par condicio<sup>2</sup> dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:
  - a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate

- dall'Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- b) di chiedere, prime della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche al progetto purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;
  - c) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;
  - d) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto concorso quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;
- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto alla offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;
  - Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

#### Art. 14

#### **L'aggiudicazione**

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'amministrazione appaltante.
2. La deliberazione con cui si fa propria la proposta espressa dalla Commissione giudicatrice non necessita di particolari motivazioni essendo sufficiente il richiamo delle considerazioni espresse dalla Commissione stessa.
3. Occorre invece una puntuale motivazione ove si adotti un provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte prospettate dalla Commissione, preferendo soluzioni diverse.
4. In sede di definitiva aggiudicazione l'Amministrazione appaltante può condizionare la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche.
5. E' comunque riservata all'impresa aggiudicataria la facoltà di accettarle o di rinunciare all'appalto.

#### Art. 15

#### **Trattativa privata**

1. Ricorrendo le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie, ove per valore un determinato appalto debba esservi assoggettato, si può fare ricorso al sistema della trattativa privata.
2. In tal caso, pur non precludendo la possibilità, in situazioni eccezionali, di utilizzare ogni forma di contrattazione che risulti giustificata dalle particolari esigenze del momento o dell'evento, nel rispetto naturalmente della discrezionalità riconosciuta alla pubblica amministrazione, si dovrà preferire il metodo della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa.

3. Nella trattativa privata, così come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potrà pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:
  - in forma verbale, nei casi di estrema urgenza o comunque quando la particolare natura dell'appalto renda consigliabile il ricorso a tale forma;
  - in forma telefonica – In tal caso, in analogia di quanto previsto dall'art. 10 della legge 8.8.1977, n. 584, dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà del procedimento seguito;
  - in forma scritta. Mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante;
  - è da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827 la presentazione di offerte in forma telegrafica.

#### Art. 16

#### **Concorso di idee**

1. E' il sistema attraverso il quale l'Ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara, suggerimenti o progetti.
2. Non viene annoverato tra i sistemi di appalto perché è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori.
3. Anche se con l'attribuzione del premio l'Ente acquisisce il diritto pieno e conseguente la proprietà esclusiva della soluzione proposta, ciò non esclude comunque la possibilità, nella sussistenza di tutti i requisiti previsti, che al soggetto risultato vincitore del concorso possa essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.
4. Si realizza attraverso la predisposizione e pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell'Ente di acquisire il progetto o l'idea e si invitano, nel contempo, coloro che posseggono i requisiti a partecipare.
5. Trattandosi di un concorso è quanto mai necessario riservare la massima segretezza alle proposte presentate. Di norma si prescrive la individuazione del progetto, della proposta o del bozzetto, con un semplice motto anziché con il nominativo dei concorrenti.
6. Il giudizio sulle soluzioni proposte viene riservato ad una Commissione, costituente collegio perfetto almeno per gli adempimenti principali; nominata con apposito atto deliberativo a la cui composizione può variare in ragione della natura ed importanza del progetto e, conseguentemente, delle figure tecniche, artistiche o politiche che dovrebbero esservi rappresentate.
7. Il parere da questa espresso attraverso un verbale costituente semplice proposta e quindi atto interno, costituisce la base per l'adozione da parte dell'organo collegiale competente, delle definitive determinazioni sull'esito del concorso di idee stesso.
8. Essendo tale parere di natura obbligatoria ma non vincolante, l'eventuale comportamento dell'ente che si discosti dalla soluzione proposta dalla Commissione, deve essere motivato.

## Art. 17

### **La concessione**

1. Si ha il rapporto di concessione quando il Comune affida ad altro soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all'impegno, il compito di eseguire una determinata opera, ed in tal caso si prefigura un rapporto di concessione di sola costruzione; ovvero di eseguire e gestire l'opera stessa, nel qual caso si ipotizza l'ipotesi di "concessione di costruzione e gestione od esercizio".
2. Nell'un caso e nell'altro vengono, di norma, trasferiti sul concessionario anche gli oneri ed adempimenti consequenziali all'esecuzione, quali la progettazione, le attività di acquisizione anche mediante esproprio delle aree, la eventuale costituzione di servitù e quanto altro la pubblica amministrazione avrebbe dovuto fare per l'esecuzione dell'opera stessa.
3. Trattandosi di una forma del tutto particolare di affidamento, peraltro in genere interessata a progetti di grande importanza e dimensione, la concessione sarà preceduta da una gara iniziale il cui preventivo avviso di gara sarà pubblicato secondo le modalità previste alle leggi nazionali e regionali.
4. Il sistema di affidamento più seguito e che meglio si presta al raggiungimento dello scopo, per la natura particolare dell'appalto, è quello della trattativa privata, i norma preceduta da gara ufficiosa e nella quale si tiene presente, unitamente all'elemento prezzo, la qualità del prodotto o dell'opera che viene offerta; o nel caso di costruzione e gestione, la durata della utilizzazione del bene quale corrispettivo per l'esecuzione dell'opera.
5. Altro sistema che si può utilmente applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa svolta ai sensi dell'art. 24 lett. b della legge 8.8.1977, n. 584.
6. Ove comunque si tratti di concessione di sola costruzione, e si superino i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi i cui alla legge 8.8.1977, n. 584, in quanto è equiparata all'appalto.

## CAPO SECONDO

### LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

## Art. 18

### **Le imprese da ammettere alle gare**

1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli artt. 7 della legge 2.2.1973, n. 14 e 9 della legge 8.8.1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.1.1991, n. 55 ed alle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE.
2. Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa

determinazione della Giunta Comunale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipazione, deve essere congruamente motivata.

#### Art. 19

#### **Modalità operative per individuarle**

1. Ai sensi degli artt. 7 della legge 2.2.1973, n. 14 e 9 della legge 8.8.1977, n. 584, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.1.1991, n. 55 e delle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE, le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalle disposizioni che qui di seguito si richiamano:
    - Per appalti di importo superiore al milione di ECU, IVA esclusa:  
Pubblicazione sulla G.U. della repubblica Italiana, che deve essere effettuata nei termini previsti dalle surrichiamate disposizioni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e, per estratto, sui principali quotidiani a carattere nazionale e su almeno due aventi particolare diffusione nella Regione.
    - Per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa:  
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione ove ha sede la stazione appaltante. Facoltatività della pubblicazione tanto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quanto su quella della CEE che sui quotidiani.
- In presenza di motivi di urgenza: pubblicazione sui soli albi della stazione appaltante.
- Per appalti di importo inferiore ai 500.000 ECU, IVA esclusa:  
Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante.
  - Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.
2. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria vengono stabiliti nella misura della metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.
  3. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.
  4. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione.
  5. Il bando e l'avviso di gara deve essere redatto secondo i modelli allegati al DPCM 10.1.1991, n. 55.
  6. Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza aver provveduto, occorre rinnovare la procedura.

Art. 20

**Requisiti per la partecipazione**

1. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla legge 8.8.1977, n. 584 e DPCM 10.1.1991, n. 55, per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.
2. I requisiti, diversificati a seconda dei diversi importi degli appalti secondo un criterio di crescente selettività, sono fissati negli artt. 5, 6 e 8 del DPCM 10.1.1991, n. 55.
3. Essi sono comprovati secondo quanto prescrive il Regolamento dell'Albo Nazionale dei Costruttori approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9.3.1989, n. 172.

CAPO TERZO

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE OFFERTE

Art. 21

**Il bando o la lettera di invito – Natura giuridica**

1. Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.
2. Dal che ne deriva che, non può dalla controparte essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Art. 22

**Il bando o la lettera di invito – Contenuti**

1. Il bando e l'avviso di gara, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione alla gara e redatti nel rispetto del D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55 ed in conformità dei modelli ad esso allegati.

Art. 23

**Estensione dei bandi o delle lettere di invito**

1. Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della legge

8.8.1977, n. 584 e delle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE ed infine del D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55.

3. Gli avvisi di gara dovranno, inoltre, rispettare sia la normativa prevista dall'art. 7 legge 7.2.1987, n. 80 sia le direttive comunitarie recepite dal 2° comma dell'art. 56 della legge 142/90.
4. Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.
5. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali la forma telefax, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

#### Art. 24

#### **Modalità di compilazione delle offerte**

1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.
2. Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio all'Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.
3. La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulta regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

#### Art. 25

#### **Termini da concedere per la presentazione delle offerte**

1. I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del r.d. 23.5.1924, n. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata.
2. In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della legge 8.8.1977, n. 584 e successive modificazioni dall'art. 3 del D.P.C.m: 10.1.1991, n. 55 e dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.

## Art. 26

### **L'inoltro o la presentazione delle offerte**

1. La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalla lettera di invito o dai bandi di gara.
2. In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, è quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.
3. Non è comunque ammessa la possibilità, in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, può rappresentare un pericolo potenziale incombente per la strumentalizzazione della gara.
4. E' assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, la possibilità di utilizzare la forma telegrafica.
5. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
6. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.

## Art. 27

### **Le tornate di gara**

1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della legge 10.12.1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.
2. In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.
3. Nel caso che si preveda che un'impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

## Art. 28

### **Possibilità di presentare offerte successive a modifica od integrazione delle precedenti**

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 – VII comma del r.d. 23.5.1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
  - Che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;

- Che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
2. Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si è in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.

#### Art. 29

#### **Possibilità di ammissione di offerte in aumento**

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8.10.1984, n. 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.
2. Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.
3. Per gli appalti soggetti al regime comunitario, e come tali previsti dall'art. 1 della legge 8.8.1977, n. 584, vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

#### Art. 30

#### **Validità temporanea delle offerte**

1. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.
2. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia rivista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine trascorso rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente necessario, è opportuno, prima di procedere all'esame delle offerte medesime, acquisire la conferma circa la validità delle stesse.

#### Art. 31

#### **Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara**

1. La riapertura del termine per le presentazioni delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragione di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

CAPO IV  
L'ESPETAMENTO DELLA GARA

Art. 32

**Modalità operative**

1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.
2. L'operazione è riservata da apposita Commissione che è composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.
3. Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, giusta il disposto del comma 3° dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 149, ad un dirigente dei servizi, con preferenza per quello che ha predisposto la proposta e conseguentemente curato quel particolare affidamento.
4. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario Comunale o da altro funzionario da lui delegato.
5. La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti per la partecipazione ed, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.
6. Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta Comunale.
7. In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso od il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:
  - a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
  - b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta,
  - c) alla declaratoria di inoltro della documentazione all'Amministrazione appaltante per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.
8. In tal caso, tanto l'offerta tanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

Art. 33

**Le competenze del Presidente di gara**

1. Sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non può discostarsi senza compromettersi la legittimità dell'esperimento.
2. Le sue competenze possono essere sinteticamente così riassunte:

- esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bando od inviti;
- accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per l'ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito;
- scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare, e, quindi:
  - a) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando od invito;
  - b) procedere formalmente all'apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;
  - c) procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte; ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione.

#### Art. 34

#### **Lettera di invito – Formulazione equivoca**

1. Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, così operando, si assicura una più ampia partecipazione e la "par condicio tra i concorrenti".

#### Art. 35

#### **Il verbale di gara e le competenze del Presidente**

1. Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.
2. E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.
3. Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:
  - la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
  - gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
  - le norme che regolano il particolare procedimento;
  - l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
  - l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste pratiche e la individuazione di quella aggiudicataria;
  - la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
  - la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
  - la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

## Art. 36

### **Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni**

1. Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- a) accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- c) rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- d) aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- e) far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- f) nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o commissione, procedere unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- g) sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni.

2. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, può avere anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto.

3. I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

## Art. 37

### **La partecipazione di imprese associate**

1. Le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto. L'art. 8 della D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55, distingue le associazioni temporanee in orizzontali e verticali e quantifica i requisiti finanziari e tecnici di cui agli artt. 17 e 18 della legge 8.8.1977, n. 584 che esse devono possedere per partecipare alle gare.

2. Dovendo interpretare, con il presente regolamento, delle posizioni legislative e giurisprudenziali controverse, ed al fine di assumere una posizione che giustifichi i conseguenti comportamenti da tenere in sede di espletamento della gara, si precisa quanto segue:

- a) è inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata.
- b) L'istituto dell'associazione temporanea di imprese, anche se recepito con legge 8.8.1977, n. 584 regolante per gli appalti soggetti alle norme comunitarie, ha portata generale.
- c) All'associazione temporanea di imprese si considera estendibile il beneficio previsto dall'art. 5 della legge 10.2.1962, n. 57 e successive modificazioni che consente ai concorrenti di assumere lavori od appalti per un importo pari a quello della iscrizione aumentato di 1/5.

- d) La prescrizione contenuta nell'art. 19, comma 3°, che vieta l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento di imprese "concomitante o successive all'aggiudicazione della gara" deve essere interpretato nel senso che tale operazione, quella cioè della costituzione dell'associazione o del raggruppamento, deve essere realizzata e formalizzata prima della partecipazione alla gara e non può essere assolutamente modificata tanto durante, quanto dopo l'espletamento della stessa.

#### Art. 38

##### **Le offerte risultanti uguali**

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterrà più opportuno, ed esperita questa, aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1 lett. b)-c)-d) della legge 2.2.1973, n. 14, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

#### Art. 39

##### **Le offerte incomplete della dichiarazione di sub appalto dei lavori**

1. L'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55, prescrive, al 3° comma, la necessità della sussistenza di determinati requisiti perché dall'ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.
2. Il 4° comma di detto articolo detta la condizione che, ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta. L'interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara è la seguente:
  - a) che la dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;
  - b) che la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali istituti;
  - c) che alla indicazione delle opere che si intendono subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

#### Art. 40

##### **La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere**

1. Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 – 4° comma della legge 2.2.1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

#### Art. 41

### **Criteria per la determinazione delle anomalie dell'offerta**

1. I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facoltà concessa dall'art. 2 della legge 26.4.1989, n. 55, per la individuazione della offerta anomala, sono i seguenti:
  - a) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito;
  - b) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso;
  - c) in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuite del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;
  - d) l'indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento, e non quindi calcolato nella media;
  - e) la condizione di cui al punto 3 dell'art. 2 bis della legge 26.4.1989 n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitabile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in aumento, di queste ultime;
  - f) la possibilità di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. b) e c) della legge 2.2.1973, n.14.

#### CAPO QUINTO

### GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

#### Art. 42

### **Annullamento della gara**

1. L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che può avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.
2. Da ciò ne deriva che non può essere adottato per la presenza di semplici irregolarità formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.
3. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

#### Art. 43

### **La revoca di una gara**

1. Per la natura giuridica particolare degli avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici “inviti ad offrire” è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità, a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

#### Art. 44

### **L'approvazione degli atti di aggiudicazione**

1. I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.
2. Tale adempimento dovrà essere eseguiti entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi o indennizzi.
3. Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la Giunta Comunale, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi o indennizzi.
4. Con la deliberazione di definitiva aggiudicazione, la Giunta Comunale può puntualizzare le condizioni oltre che individuare la forma da seguire per la stipulazione, tra quelle previste al successivo articolo.

## CAPO SESTO

### ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

#### Art 45

### **Spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno così regolate:
  - se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, su apposito conto aperto presso la Tesoreria Comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.
2. Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessari ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito:
  - se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'Ufficio Economato.

3. Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procederà poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

#### Art. 46

### **I depositi cauzionali**

1. Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture viene generalmente richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalità di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non è più dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della legge 8.10.1984, n. 687.
3. Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.
4. L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.
5. Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10.12.1981, n. 741 e 10.6.1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.12.1959, n. 449.
6. Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e solvibilità, l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.
7. Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del r.d. 8.2.1923, n. 442, la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.
9. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della legge 10.12.1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo dell'estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

#### Art. 47

### **Conformità del contratto con l'atto deliberativo**

1. Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.
2. Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.
3. Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

#### Art. 48

### **Pubblicazione dei risultati di gara**

1. In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della legge 19.3.1990, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

#### Art. 49

### **La stipula del contratto**

1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire in tre forme diverse:
  - in forma pubblica, cioè a mezzo di notaio;
  - in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
  - per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di intervento di pubblici ufficiali.
2. L'assicurazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale. Per il ricorso alla forma pubblica occorrerà peraltro una preventiva deliberazione di Giunta Comunale adottata tanto allo scopo di individuare il sistema prescelto quanto per il finanziamento della conseguente spesa.
3. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 8.10.1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, 3° comma della legge 8.6.1990, n. 142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal Dirigente del Servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.

Art. 50

**Il rogito a mezzo del Segretario**

1. I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.
2. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo scrittura privata; nonché tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

Art. 51

**Diritti di rogito**

1. Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1942, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art 19 ter della legge n. 440 del 29.10.1987.
2. Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.
3. La quota spettante all'Ufficiale rogante potrà essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal D.L. n. 786 del 22.12.1981, come convertito nella legge 25.2.1982, n. 51, nella periodicità che si riterrà più opportuna e comunque previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

CAPO SETTIMO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

**Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitoli speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie, ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.
2. Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si ritiene che siano applicabili in particolare la legge 20.3.1865, n. 2248 all. F; il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad osservare nonché le direttive CEE recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 53  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione della sua adozione, sarà pubblicato per gg. 15 all'albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

